Rep. n. .....

SCHEMA CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI SITI NELL'EX EDIFICIO LANZI SITI IN VIA S. CHIARA ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "DOJO KENSHIRO ABBE – GRUPPO MARCHE"

***

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge e redatta in quattro originali, tra i signori:

1) **Dott.ssa Stefania BOLLI,** nata a Foligno il 01.10.1974, Segretario Generale e Responsabile del Settore I - Affari Istituzionali del Comune di Corridonia (C.F. 00182490433), la quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo, di seguito denominato "concedente";

e

2) **Sig. Corrado CROCERI**, nato a Montegiorgio il 07.10.1950 e residente in Corridonia Via dell'Artigianato n. 50, C.F. CRCCRD50R07F520V, in qualità di Presidente pro-tempore della A.S.D. "DOJO KENSHIRO ABBE – GRUPPO MARCHE", con sede in Corridonia, Via Santa Chiara, P.IVA 00979950433, di seguito denominato "concessionario";

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di C.C. n. 67 del 30.12.13 è stato approvato il Regolamento comunale per la concessione in uso di locali e di immobili di proprietà comunale (di seguito anche solo "Regolamento comunale"), ad associazioni, organizzazioni di volontariato e formazioni sociali assimilabili;
- con deliberazione di n. 42 del 24/04/2020, divenuta esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha fornito le seguenti linee di indirizzo per la concessione in uso dei locali di proprietà dell'ente all'Associazione Sportiva Dilettantistica Dojo Kenshiro Abbe – Gruppo Marche dei locali siti in Corridonia, in Via S. Chiara, nell'ex Edificio Lanzi, già occupati dalla

medesima Associazione, da destinarsi a sede della stessa e alla pratica del judo:

- si è dato atto dell'attestazione da parte dell'Ing. Borsatti, Responsabile del Settore Lavori Pubblici dell'ente, dei lavori effettuati in detti locali da parte della ASD in parola, autorizzati con Deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 13/04/2012, per un importo riconosciuto pari ad € 31.999,00 da compensare sui ratei del canone di locazione dovuti al Comune;
- si dà atto che alla scadenza del precedente contratto (31/12/2014), il Comune di Corridonia vantava un credito di € 5.482,26 nei confronti della ASD Dojo Kenshiro Abbe – Gruppo Marche e che detto credito andava scorporato dell'importo dei lavori pari ad € 31.999,00 e che, quindi, l'importo da compensare con il canone di locazione annuale è pari ad €26.516,74;
- si dà atto che per gli anni 2015-2019 gli importi da compensare risultano i seguenti:

	Canone di concessione dovuto comprensivo di rivalutazione ISTAT	**Restante da compensare**
		€ 26.516,74
2015	€ 2.897,62	€ 23.619,12
2016	€ 2.909,21	€ 20.709,91
2017	€ 2.923,76	€ 17.786,15
2018	€ 2.935,45	€ 14.850,70
2019	€ 2.950,13	€ 11.900,57

- il valore commerciale del canone annuale degli immobili da dare in concessione a partire dal 01/01/2020 è stato stimato pari ad € 12.527,76 per una superficie complessiva occupata pari a 325 mq;
- è stato stabilito di applicare una riduzione del canone annuo di concessione nella misura del 70% a partire dall'anno 2020, ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4, del "Regolamento comunale per la concessione in uso di locali e di

immobili di proprietà comunale", corrispondente ad un canone annuale pari ad €3.758,33, rivalutabile annualmente al 75% dell'indice FOI calcolato dall'ISTAT;

- è stata stabilita la compensazione del canone di concessione annuale suddetto con il credito rimanente di €11.900,57 vantato dalla ASD Dojo Kenshiro Abbe – Gruppo Marche per i lavori effettuati come attestati dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici;
- con determinazione del Responsabile del Settore III – Bilancio, finanze patrimonio n. 32/448 del 11/08/2020 i suddetti locali sono stati assegnati alla Associazione Sportiva Dilettantistica Dojo Kenshiro Abbe – Gruppo Marche per un canone annuale pari a €3.758,33 rivalutabile annualmente al 75% dell'indice FOI calcolato dall'ISTAT;
- con determinazione del Responsabile del Settore I – Affari Istituzionali n. 50/512 del 10/09/2020 è stato approvato il presente schema di contratto;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Corridonia, come sopra rappresentato, concede in uso alla A.S.D. Dojo Kenshiro Abbe – Gruppo Marche, che come sopra rappresentata accetta, i locali siti in Corridonia, presso l'ex edificio Lanzi in Via Santa Chiara n. 3, distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Corridonia tenuto dall'Agenzia delle Entrate al foglio n. 42, particella n.23, sub 5, categoria catastale C/4, aventi la superficie di mq. 325 circa, composti di n. 8 vani utili, servizi igienici e disimpegno, evidenziati in giallo nella planimetria allegata al presente atto (**Allegato A**). I locali vengono concessi quale sede della società stessa e per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione (attività sportiva dilettantistica per la pratica di arti marziali).

I locali vengono concessi nello stato di fatto, manutenzione e conservazione

in cui si trovano, perfettamente noti al conduttore, in quanto attualmente già occupante i locali medesimi.

Il Comune di Corridonia, ai sensi dell'art. 10 comma 2 del Regolamento comunale, si riserva in ogni caso di chiedere alla Concessionaria, in qualsiasi tempo, di permettere la condivisione o la fruizione temporanea dei locali e degli immobili da parte di altri soggetti, che abbiano presentato domanda scritta e che abbiano ottenuto il parere favorevole dalla Giunta Comunale, con un congruo adeguamento, in tal caso, degli oneri economici gravanti sulla Concessionaria ovvero con rimborso di quanto eventualmente già versato per il periodo di mancata fruizione.

La concessione viene fatta per lo svolgimento delle attività statutarie della Concessionaria, come indicate nella richiesta di assegnazione dei beni di proprietà comunale e valutate positivamente dagli organi comunali.

ARTICOLO 2. SCOPO DELLA CONCESSIONE

Con la presente convenzione, il Comune di Corridonia, in ossequio a quanto previsto nel Regolamento comunale per la concessione in uso di locali e di immobili di proprietà comunale, intende perseguire gli scopi di cui all'art. 1 del predetto Regolamento.

ARTICOLO 3. USO DEGLI IMMOBILI

La Concessionaria dovrà utilizzare e fare utilizzare le aree, locali e attrezzature oggetto della presente convenzione in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia.

E' vietato qualsiasi uso diverso da quelli previsti dalla presente convenzione, salva formale autorizzazione del Comune.

La Concessionaria dichiara di ben conoscere e che osserverà e farà osservare tutte le disposizioni di legge e regolamentari, i vigenti regolamenti comunali, applicabili all'oggetto della convenzione e alla specifica attività programmata, con particolare riguardo alle regole inerenti la sicurezza delle persone e l'igiene degli ambienti, nonché gli statuti o le norme

dell'associazione/federazione a cui la Concessionaria eventualmente partecipa.

La Concessionaria è responsabile, sia verso il Comune che verso i terzi, di ogni abuso o trascuratezza nell'uso dell'oggetto della convenzione e degli impianti tecnologici e, in particolare, per incendio, per ostruzioni di apparecchi sanitari, scarichi e colonne, errato smaltimento dei rifiuti, per spargimento di acqua, fughe di gas, etc.

La Concessionaria si impegna a non tenere depositi di materiali pericolosi, a non destinare i locali ed aree ad uso contrario all'igiene, alla sicurezza, alla tranquillità e al decoro, impegnandosi a riconsegnare l'oggetto della convenzione alla scadenza libero da persone e cose e pulito in ogni sua parte.

E' vietata ogni cessione del presente contratto e ogni sub-concessione dell'oggetto della presente convenzione, senza l'espresso consenso del Comune, pena l'immediata decadenza dalla concessione, con conseguente risoluzione di diritto della presente convenzione e risarcimento degli eventuali danni.

La Concessionaria dovrà garantire:

- la costante sorveglianza dell'accesso ai beni concessi in uso e quindi dell'apertura e chiusura delle aree, locali e pertinenze;
- la custodia delle attrezzature ed arredi eventualmente affidati in custodia;
- l'assistenza tecnica e funzionale durante eventuali manifestazioni organizzate in coordinamento con il Comune;
- il controllo dell'efficienza, della pulizia e dell'igiene delle aree e locali, compresi quelli accessori e pertinenziali (ad esempio, parcheggi, aree verdi, servizi igienici, etc.) e degli impianti tecnologici;
- l'esecuzione tempestiva di tutti i necessari interventi di manutenzione ordinaria delle aree e locali concessi.

ART. 4 - DURATA

I locali vengono concessi in locazione per la durata di anni 6 (sei), con

decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

Alla scadenza il contratto potrà essere rinnovato esclusivamente mediante apposito atto deliberativo dell'Amministrazione Comunale e stipula di un nuovo contratto.

Per dichiarati e prevalenti motivi di pubblica utilità, il Comune potrà in ogni tempo revocare o sospendere temporaneamente la vigenza della presente convenzione, con preavviso alla Concessionaria di 30 (trenta) giorni, se possibile e salvi i casi di urgenza o di forza maggiore, nel qual caso la Concessionaria non avrà diritto ad alcuna indennità, salvo il rimborso di quanto eventualmente già versato per il periodo di mancato utilizzo dei beni concessi.

ART. 5 – CANONE DI CONCESSIONE

Le parti si danno atto reciprocamente che:

- il Concessionario ha già realizzati negli anni scorsi, nei locali oggetto del presente contratto, lavori di manutenzione straordinaria, e che per tali lavori il Comune, a definitivo saldo e stralcio di tutto quanto dovuto, riconosce la somma omnicomprensiva di € 31.999,00;
- il Comune vanta un credito di € 5.477,93 nei confronti del concessionario per la quota parte del canone di locazione degli anni 2013 e 2014;
- il credito del concessionario risulta, quindi, pari ad € 26.521,07 (€31.999,00-€5.477,93=€26.521,07);
- come indicato in premessa, la compensazione dei canoni annuali per gli anni 2015-2019, risulta in un importo rimanente da compensare dal 2020 in poi pari ad € 11.900,57.

La detta somma sarà corrisposta al Concessionario mediante compensazione sui canoni dovuti a partire dal 01/01/2020, i quali, quindi, non saranno versati dal Concessionario fino a concorrenza della somma sopra indicata.

Il canone di concessione annuo è pari ad €3.758,33 a partire dal 01/01/2020.

Il canone è soggetto ad automatico aggiornamento sulla base dell'indice

ISTAT FOI (75% della variazione annua), a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno di vigenza della convenzione, senza necessità di richiesta da parte del Comune.

I pagamenti dovranno essere effettuati in due quote annuali:

- 1° quota del 50% del canone annuale entro il 30 giugno di onni anno;
- 2° quota del 50% del canone annuale entro il 31 dicembre di ogni anno;

a mezzo bonifico bancario da accreditarsi presso la banca di tesoreria comunale UBI BANCA S.p.A. – filiale di Corridonia, sul conto corrente bancario corrispondente al seguente codice IBAN IT70E0311168890000000008665 intestato al Comune di Corridonia, senza presentazione di fattura e senza applicazione di IVA, poiché per il Comune di Corridonia il contratto non costituisce esercizio di attività di impresa, rientrando invece nelle finalità istituzionali e concretizzando solo una modalità di godimento di bene patrimoniale e, quindi, non rientrando nel campo di applicazione dell'IVA (Circ. 14.06.1993 n. 8/478013 Min Finanze).

Ai sensi dell'art. 6 comma 7 del Regolamento comunale, qualora la Concessionaria si impegni ad eseguire, a proprie spese, previa autorizzazione della Giunta Comunale, lavori di manutenzione straordinaria di strutture fisse, costruzioni e di ogni altra opera destinata ad accrescere, in modo durevole, il valore dei locali e degli immobili concessi in uso, l'importo di tali lavori, da concordare con il Settore Lavori Pubblici del Comune, potrà essere portato in diminuzione del canone di concessione determinato ai sensi del presente articolo.

ARTICOLO 6. RENDICONTAZIONE DELL'ATTIVITA'

La Concessionaria ha l'obbligo di:

1- presentare al Comune, entro il 15 marzo di ciascun anno, come previsto nel regolamento per l'iscrizione nell'albo delle associazioni, una relazione

riferita alla gestione dell'anno precedente, che consenta al Comune di verificare se siano stati attuati i programmi prefissati e, in ogni caso, se continuino a sussistere i requisiti previsti dal Regolamento comunale di cui in premessa (art. 13 commi 2 e 3);

2- nella medesima relazione potranno indicarsi eventuali interventi di manutenzione o miglioria effettuati, sia a cura della Concessionaria che a cura del Comune, o eventuali interventi da programmare, nonché eventuali sinistri, incidenti e/o qualsiasi altro fatto, occorso in corso d'anno, ai fini della valutazione sulla necessità degli interventi medesimi;

3- prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative che il Comune proporrà di attuare, in accordo fra le parti nel corso di ogni anno, inerenti il campo di attività della Concessionaria medesima.

In caso di reiterato inadempimento a quanto sopra, il Comune potrà dichiarare la risoluzione della presente convenzione ai sensi del Regolamento comunale (Art. 13).

ARTICOLO 7. ONERI ULTERIORI A CARICO DELLA CONCESSIONARIA

Sono altresì a carico della Concessionaria:

a) la buona conduzione delle aree, locali ed accessori concessi, mediante un responsabile, il cui nominativo dovrà essere immediatamente comunicato al Comune;

b) le spese necessarie per il personale eventualmente addetto alla pulizia e custodia dei locali, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra la Concessionaria medesima ed eventuali propri soci, dipendenti, collaboratori e volontari, rivestendo esclusivamente la Concessionaria il ruolo di datore di lavoro e/o committente;

c) le spese di pulizia e manutenzione ordinaria di tutti gli spazi interni ed esterni concessi, nonché dei locali, compresi quelli di servizio, adibiti a servizi igienici, ecc.

Si intendono per manutenzione ordinaria gli interventi definiti in termini specifici nell'elenco allegato sub "C".

Sono e restano a carico della Concessionaria tutti gli oneri relativi ai servizi e forniture inerenti l'illuminazione, la fornitura di acqua (anche per antincendio), combustibili e riscaldamento, il servizio telefono e internet e ogni altra utenza inerente l'oggetto della convenzione, per le quali la Concessionaria dovrà a proprie spese, sotto pena della decadenza della concessione e conseguente risoluzione di diritto della presente convenzione, volturare e/o intestare a proprio nome tutti i contratti di fornitura esistenti e/o necessari, non oltre trenta giorni dalla stipula della presente convenzione.

La concessionaria dovrà rispettare tutte le norme relative alla sicurezza e alla prevenzione degli incendi attinenti la tipologia dei locali e l'attività sportiva ivi svolta.

La Concessionaria si obbliga a mantenere comunque i beni oggetto della presente convenzione in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterli riconsegnare al Comune concedente, al termine della convenzione, in perfetto stato di funzionalità.

La Concessionaria permetterà ed agevolerà le visite periodiche che tecnici, funzionari o incaricati del Comune riterranno di effettuare, anche al fine di verificare l'effettivo svolgimento delle attività il cui esercizio è previsto da parte della Concessionaria.

Il Comune potrà prescrivere l'attuazione a carico della Concessionaria degli interventi manutentivi ordinari che ritenga necessari.

ARTICOLO 8. ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE

Sono a carico del Comune gli interventi di manutenzione straordinaria.

Si intendono per interventi di manutenzione straordinaria tutti quelli comunque non indicati nell'elenco **Allegato B**.

A richiesta della Concessionaria, in relazione all'urgenza degli interventi, la stessa potrà essere autorizzata dal Settore Lavori Pubblici del Comune ad

eseguire, a proprie cura e spese, i lavori comunque occorrenti, salvo successivo rimborso totale o parziale da parte del Comune, previa presentazione di documentato rendiconto della spesa effettuata, anche con scomputo dal canone di concessione come sopra previsto.

Nessun rimborso sarà concesso nel caso non sia richiesta la preventiva autorizzazione del Comune all'esecuzione dei lavori. In tal caso il Comune potrà altresì disporre la riduzione in pristino e il risarcimento dei danni eventualmente subiti. In ogni caso, per i detti interventi, la Concessionaria non avrà diritto, nemmeno al termine della concessione, ad indennizzi di sorta.

ARTICOLO 9. ADDIZIONI E MIGLIORIE

Non potranno essere apportate modificazioni, innovazioni o migliorie all'oggetto della convenzione, senza specifica e preventiva autorizzazione formale del Settore Lavori Pubblici del Comune.

L'eventuale esecuzione di modificazioni o innovazioni, senza specifica e preventiva autorizzazione formale del Comune, comporta l'immediata decadenza dalla concessione, la risoluzione della presente convenzione e il risarcimento di tutti i danni subiti dal Comune, con facoltà in capo al Comune medesimo di disporre la riduzione in pristino e/o di procedere all'incameramento del deposito cauzionale.

In sede di autorizzazione saranno definiti i criteri per l'eventuale riconoscimento della partecipazione del Comune alla spesa da sostenere. Oltre ciò, non spetteranno alla Concessionaria indennizzi di sorta, nemmeno al termine della concessione.

ARTICOLO 10. RESPONSABILITA' DELLA CONCESSIONARIA - COPERTURE ASSICURATIVE

La Concessionaria assume a proprio esclusivo rischio la responsabilità per la custodia delle aree, locali ed accessori concessi in uso e oggetto della presente convenzione.

Le attrezzature, arredi e accessori di proprietà comunale, affidati alla Concessionaria, saranno gestiti dalla stessa con assunzione di responsabilità in proprio, in qualità di consegnataria degli stessi.

Il gestore è responsabile, sia verso il Comune che verso i terzi, di ogni abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile e dei suoi impianti tecnologici e, in particolare, per incendio, per ostruzioni di apparecchi sanitari, scarichi e colonne, errato smaltimento dei rifiuti, per spargimento di acqua, fughe di gas, ecc. E' esclusa da tale responsabilità la normale usura per utilizzo di locali, strutture o impianti.

La Concessionaria solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità relativa a danni, a persone e/o cose, che possano occorrere nello svolgimento della propria attività.

In caso di incidente, l'onere della denuncia all'autorità di P.S. compete alla Concessionaria, la quale sarà inoltre tenuta ad informare tempestivamente il Comune per le verifiche e la valutazione dei danni.

Si dà atto che la Concessionaria ha prodotto in copia al Comune la polizza assicurativa n. ____ del _____, rilasciata dalla _____ e stipulata a copertura, per l'intera durata della convenzione, di tutti i rischi inerenti la conduzione dei beni concessi in uso, per incendio e per danni alla proprietà comunale e per responsabilità civile verso terzi, con i seguenti massimali:

- danni a persone: € _____ per sinistro e per persona;
- danni ai beni comunali: € _____ per sinistro.

ARTICOLO 11. DEPOSITO A GARANZIA DELLA CORRETTA CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE

A garanzia della corretta conduzione, conservazione e manutenzione dell'oggetto della convenzione e a garanzia della riconsegna al Comune dello stesso nello stato in cui fu affidato alla Concessionaria, quest'ultima ha costituito un deposito cauzionale pari ad € 500,00 (euro cinquecento/00), ai

sensi dell'art. 12 del Regolamento comunale.

La detta cauzione dovrà essere immediatamente ricostituita o reintegrata, in caso di escussione totale o parziale da parte del Comune, sotto pena della risoluzione della presente convenzione.

ARTICOLO 12. INADEMPIMENTI – DECADENZA – RECESSO DEL COMUNE E DELLA CONCESSIONARIA

In caso di inadempimento a uno qualsiasi degli obblighi nascenti dal provvedimento di concessione ovvero dalla presente convenzione, il Comune potrà dichiarare la decadenza dalla concessione ovvero la risoluzione della presente convenzione.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, sarà dichiarata la decadenza dalla concessione nei seguenti casi, oltre che negli altri previsti specificamente dal Regolamento comunale o dal provvedimento di concessione:

- mancato svolgimento dell'attività per cui la concessione fu richiesta e assegnata;
- esercizio di attività diverse da quelle ammesse, senza la preventiva autorizzazione del Comune concedente;
- cessione della presente convenzione a qualsiasi titolo e sub-concessione a terzi dell'oggetto della concessione non autorizzate;
- gravi motivi di ordine pubblico o comportamenti che comportino grave nocumento all'immagine del Comune concedente o al decoro dei beni affidati;
- reiterati comportamenti e atteggiamenti, della Concessionaria o di terzi di cui la stessa è tenuta a rispondere, incompatibili con gli scopi di pubblico interesse da perseguire.

Alla decadenza della concessione, disposta per qualsiasi causa dal competente organo comunale, consegue la risoluzione di diritto della presente convenzione e il Comune potrà procedere, ove ne ricorrano i

presupposti, all'incameramento del deposito cauzionale di cui al precedente art. 11, salvo comunque il risarcimento dei maggiori danni che il Comune dimostri di aver subito.

La presente convenzione è risolta di diritto anche nei seguenti casi:

- mancato pagamento di due rate consecutive del canone di concessione annuo, salve cause di forza maggiore riconosciute dal Comune;
- mancato reintegro del deposito cauzionale nei casi di incameramento dello stesso disposto dal Comune;
- reiterate inadempienze agli obblighi inerenti la custodia, manutenzione e pulizia dell'oggetto della convenzione.

Il Comune procederà alla contestazione dell'inadempimento e all'assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per l'adempimento o l'invio di contro-deduzioni da parte della Concessionaria. Nel caso di mancata risposta, di mancato adempimento nel termine o di non accoglimento delle contro-deduzioni, il Comune disporrà la decadenza o la risoluzione senza ulteriore comunicazione o diffida alla Concessionaria.

Fatti salvi i casi di decadenza, risoluzione o revoca da parte del Comune per sopravvenuto prevalente interesse pubblico, il Comune si riserva comunque la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, prima della scadenza, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi o con preavviso inferiore se inferiore è la residua durata della convenzione, senza diritto in ogni caso ad indennità di sorta a favore della Concessionaria.

Qualora la Concessionaria intenda recedere dalla presente convenzione prima della scadenza, deve darne preavviso al Comune con almeno un mese di anticipo rispetto alla data prevista per la riconsegna dei locali, al fine di poter effettuare un preventivo sopralluogo e di redigere in contraddittorio tra le parti il verbale di riconsegna delle chiavi a cura del Settore competente.

ARTICOLO 13. DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI – FORO COMPETENTE – ELEZIONE DI DOMICILIO

Il rapporto fra il Comune e la Concessionaria si configura come atto di concessione e, pertanto, le parti danno atto che il rapporto stesso non è in ogni caso soggetto alle norme sulla tutela dell'avviamento commerciale e alle altre relative alla locazione di locali ad uso commerciale.

Non sussiste parimenti a favore della Concessionaria alcun diritto di insistenza in sede di rinnovo della concessione, salvo quanto previsto dal Regolamento comunale.

La Concessionaria è tenuta alla esatta osservanza di tutte le disposizioni del Regolamento comunale in premessa citato, nonché di ogni altra norma in materia di concessioni di beni pubblici e di quelle inerenti il settore di attività.

Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere nel corso dell'esecuzione della presente convenzione. Qualora ciò non sia possibile, ogni controversia sarà deferita all'autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Macerata.

Ai fini del presente contratto, il Comune elegge domicilio presso la sede comunale in Piazza Filippo Corridoni n. 8.

La Concessionaria elegge domicilio nei locali oggetto della presente convenzione. Nel caso in cui, in seguito, la Concessionaria non detenga più il detto immobile per qualsiasi causa, la stessa elegge domicilio presso la sede sopra indicata del Comune di Corridonia.

Qualunque modifica alla presente convenzione potrà essere provata soltanto mediante atto scritto.

Le spese inerenti il presente atto, comprese imposte e tasse, e quanto altro occorra per dare esecuzione alla concessione, sono e restano a carico della Concessionaria.

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso.

Il Comune rende noto alla Concessionaria che i dati personali della stessa saranno trattati solo per le seguenti finalità:

a) esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente convenzione e relativi adempimenti;

b) adempimenti di obblighi previsti dalla legge, regolamenti o dalla normativa comunitaria.

In relazione alle finalità sopra indicate, i dati verranno trattati dai dipendenti del Comune, mediante strumenti manuali, informatici o telematici anche combinati tra loro per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario e, comunque, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:

- autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo;
- società controllate e collegate;
- banche ed istituti di credito per la gestione dei pagamenti/incassi;
- soggetti che svolgono compiti di natura tecnica ed organizzativa;
- soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dei dati;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione dei sistemi informativi;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry;
- studi e società nell'ambito dei rapporti di assistenza e consulenza;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate trattano i dati come distinti titolari del trattamento o in qualità di responsabili o incaricati all'uopo nominati dal Comune.

La Concessionaria, resa altresì edotta dei diritti alla stessa spettanti ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679 esercitabili presentando

apposita istanza ad uno dei responsabili del trattamento, autorizza espressamente il trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nel presente articolo e, in particolare, a fornire i propri dati personali a terzi per adempimenti riguardanti il rapporto concessorio o comunque ad esso strettamente collegati.

La presente scrittura privata è la precisa e completa volontà delle parti e, previa lettura e conferma, viene sottoscritta dalle parti come appresso.

Corridonia, _____

Per il Comune di Corridonia	Per la concessionaria
Dott.ssa Stefania Bolli	Sig. Corrado Croceri
_____	_____